

13816-21



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Sent. n. 276
UDIENZA CAMERALE
ex art23 d.l.137/2020
05/02/2021

R.G.N. 22426/2020

Composta da

Gastone Andreatza	Presidente
Antonella Di Stasi	Relatore
Alessio Scarcella	
Giuseppe Noviello	
Maria Cristina Amoroso	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis), nato a (omissis)

avverso la sentenza del 21/05/2020 della Corte di appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte per l'imputato presentate dal difensore avv. (omissis), che ha concluso insistendo nelle conclusioni rassegnate in ricorso.

In caso di diffusione del
presente provvedimento
emettere la comunicazione e
gli atti di cui all'art. 112
d.lgs. n. 137/2020.
 di cui all'art. 112
 a fini di studio
 Impugnato dalla legge

Il Presidente
Gastone Andreatza
Il Relatore
Antonella Di Stasi

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21/05/2020, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 02/02/2016 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Novara - con la quale (omissis) era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv, 609- bis, 609-septies, comma 4 n.1, 61 n. 5 e 11 cod.pen. contestatogli al capo a) dell'imputazione -riconosceva in favore dell'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 609 bis, ult. comma cod.pen., come prevalente sulle aggravanti contestate e rideterminava la pena in anni due di reclusione, ordinando la sospensione condizionale della pena.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione (omissis) a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità.

Espone che il capo a) dell'imputazione indicava l'ipotesi della violenza sessuale con costrizione mediante violenza, rappresentando due episodi di violenza sessuale a danno di (omissis) e che nell'atto di gravame era stato dedotto che le condotte accertate non integravano gli elementi materiali del delitto di violenza sessuale; la Corte di merito aveva disatteso le censure difensive, non facendo buon governo dei consolidati arresti giurisprudenziali in tema di definizione del concetto di "atti sessuali"; erroneamente aveva ritenuto atti sessuali la condotta tenuta dal ricorrente sia nel primo episodio contestato (abbraccio, tocco delle braccia, guardare in modo strano) che nel secondo episodio contestato (adesione del proprio corpo a quello della persona offesa), in quanto entrambe contraddistinte da atti neutri; inoltre, con riferimento al contatto corporeo che nel secondo episodio aveva coinvolto zone erogene della persona offesa (parta alta interna delle cosce, seno, sedere), non era stata esplicitata la condotta violenta che lo avrebbe connotato; infine, con riferimento ad entrambi gli episodi, la Corte di merito non aveva argomentato in ordine al profilo della offensività e, cioè, della idoneità delle condotte a ledere la sfera sessuale della persona offesa.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di valutazione degli elementi probatori richiamati a riscontro delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa.

Lamenta che la Corte territoriale aveva effettuato una valutazione frazionata delle dichiarazioni rese da (omissis) , ritenuta inattendibile quanto al fatto contestato al capo B) dell'imputazione e per il quale era stata confermata

l'assoluzione nel merito dell'imputato, e, al contrario, attendibile, quale teste di riscontro alle dichiarazioni rese dalla persona offesa in relazione al reato contestato al capo A); tale valutazione era erronea in quanto la stessa Corte di merito aveva affermato che vi era influenza tra i fatti; inoltre, la Corte territoriale aveva richiamato quali elementi indiziari le circostanze di fatto evinte dalle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio ex art. 294 cod.proc.pen. senza, però, spiegarne la rilevanza ai fini della prova degli elementi di fatto costituenti la condotta contestata.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

La Corte territoriale ha ritenuto che le condotte poste in essere dall'imputato, in due diverse occasioni, integrassero violenza sessuale analizzando la dinamica degli eventi: nella prima occasione l'imputato aveva prima accarezzato le braccia e, quindi, abbracciato la persona offesa all'interno di uno studiolo piccolo e buio (in quanto la tapparella della finestra era abbassata e vi era solo una piccola luce accesa sulla scrivania) durante una lezione privata di matematica; nella seconda occasione, sempre nello stesso contesto, l'imputato aveva toccato la parte interna delle cosce, il seno ed il sedere della persona, compiendo anche atti di masturbazione e strusciandosi con il suo corpo contro quello della persona offesa (e commentando "sei bellissima, se avessi la tua età chissà cosa ti farei..").

Risultava evidente che nel secondo episodio l'imputato, con azione insidiosa e rapida, toccava parti chiaramente erogene della persona offesa, così costretta a subire atti sessuali contro la propria volontà.

Nel primo episodio gli atti posti in essere, pur non indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene, si sono estrinsecati in maniera repentina ed in un contesto spaziale appartato e buio, al di fuori di un particolare rapporto confidenziale o affettivo tra l'imputato e la persona offesa, tanto da assumere evidente valenza sessuale, immediatamente percepita dalla vittima, costretta a subire tali atti.

La motivazione è congrua e logica ed in linea con i principi di diritto affermati da questa Suprema Corte in *subiecta materia*.

In particolare, è stato affermato che tra gli atti idonei ad integrare il delitto di cui all'art. 609-bis cod.pen. vanno ricompresi anche quelli insidiosi e rapidi, purché ovviamente riguardino zone erogene su persona non consenziente- come ad es. palpamenti, sfregamenti, baci (Sez.3, n.42871 del 26/09/2013, Rv.256915); la nozione di violenza nel delitto di violenza sessuale non è limitata alla esplicitazione

di energia fisica direttamente posta in essere verso la persona offesa, ma comprende qualsiasi atto o fatto cui consegua la limitazione della libertà del soggetto passivo, così costretto a subire atti sessuali contro la propria volontà (Sez.3, n.6643 del 12/01/2010,Rv.246186); ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis cod. pen. non è, dunque, necessaria una violenza che ponga il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre una resistenza, essendo sufficiente che l'azione si compia in modo insidiosamente rapido, tanto da superare la volontà contraria del soggetto passivo (Sez.3, n.6340 del 01/02/2006, Rv.233315).

Inoltre, ai fini della configurabilità del delitto di violenza sessuale, la rilevanza di tutti quegli atti che, in quanto non direttamente indirizzati a zone chiaramente definibili come erogene, possono essere rivolti al soggetto passivo, anche con finalità del tutto diverse, come i baci o gli abbracci, costituisce oggetto di accertamento da parte del giudice del merito, secondo una valutazione che tenga conto della condotta nel suo complesso, del contesto in cui l'azione si è svolta, dei rapporti intercorrenti fra le persone coinvolte, della sua incidenza sulla libertà sessuale della persona offesa, del contesto relazionale intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante (Sez.3, n.10248 del 12/02/2014, Rv.258588; Sez.3, n.964 del 26/11/2014, dep.13/01/2015, Rv.261634; Sez.3, n.47265 del 08/09/2016, Rv.268280; Sez. 3 n. 43423 del 18/09/2019, Rv. 277179 - 01).

2. Il secondo motivo di ricorso è generico.

Va ricordato che, come costantemente affermato da questa Corte, il Giudice può trarre il proprio convincimento circa la responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di riscontri esterni (cfr., Sez U, n.41461 del 19/07/2012, Rv.253214; Sez. 1, n. 29372 del 27/7/2010, Rv. 248016; Sez.2 n. 41751 del 04/07/2018,Rv.274489 - 01; Sez. 5,n.12920 del 13/02/2020, Rv.279070 - 01).

Nella specie, la Corte territoriale (pag 12 e 13 della sentenza impugnata) ha ritenuto attendibile la persona offesa, rimarcando la genuinità delle dichiarazioni e la costanza del racconto accusatorio; ha, quindi, individuato anche plurimi riscontri esterni, costituiti da dichiarazioni testimoniali (rese da (omissis) (omissis)) dai dispositivi informatici in uso all'imputato (che documentavano attività di navigazione su siti web a contenuto pedopornografico) e dalle parziali ammissioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio (in ordine alla circostanza che le lezioni private venivano impartite talvolta nello studiolo con le tapparelle abbassate).

Il ricorrente contesta che possano costituire riscontro esterno alla valutazione di attendibilità della persona offesa le dichiarazioni rese da (omissis) , perché ritenuta, invece, inattendibile quale persona offesa del reato contestato al capo b), per il quale l'imputato è stato assolto.

La doglianza è generica perché il ricorrente non spiega la decisività di tale elemento rispetto al complessivo vaglio di attendibilità della persona offesa ed agli ulteriori riscontri esterni indicati dalla Corte territoriale.

Del pari generica è anche la doglianza relativa alla valutazione dell'interrogatorio reso dall'imputato perché priva di confronto con le argomentazioni della Corte territoriale, che ha specificamente indicato l'ambito della valenza di riscontro esterno delle parziali ammissioni rese (cfr pag 13 della sentenza impugnata).

3. Conseguenza, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base all'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 05/02/2021

Il Consigliere estensore

Antonella Di Stasio


Il Presidente

Gastone Andrezza


In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente

Gastone Andrezza


